ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV) - Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001 e-mail: tvic876001@istruzione.it - tvic876001@pec.istruzione.it

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, ALL'ESAME DI STATO E DI ASSEGNAZIONE DELLA LODE

Scuola Secondaria di 1^g. (d.l.62/2017, art.2, c.3).

Approvati con Delibera N. 24 del Collegio Docenti Unitario del 17.05.2018

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei Docenti ha fissato alla luce del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 e della successiva nota 1865 del 10 ottobre 2017, dei criteri oggettivi che i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato.

Si premettono le seguenti considerazioni rispetto al modo in cui viene concepita la non ammissione:

• come opportunità per l'alunno di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

• come evento ragionato anche con le famiglie e preparato per l'alunno, in riferimento alla classe di futura accoglienza;

• come evento da considerare "necessario" negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI DI AMMISSIONE

1. Aver frequentato ¾ del monte ore personalizzato (art. 5 del decreto legislativo 62 /2017, c. 1) Eventuali deroghe sono attribuite al Collegio Docenti purché siano congruamente documentate e comunque la frequenza consenta al Consiglio di Classe di avere sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale (art. 5 del decreto legislativo 62/2017 c. 2).
2. L'ammissione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Per la validazione dell'anno scolastico (come da nota 1865 del 10 ottobre 2017) la scuola deve:

Comunicare all'inizio dell'anno ad alunni e famiglie l'orario annuale personalizzato e il limite minimo di ore di presenza e rendere note eventuali deroghe.

A. Comunicare ad alunni e famiglie le ore di assenza effettuate prima degli scrutini intermedi e finali.

Se non c'è la validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla valutazione disponendo la non ammissione alla classe successiva

CRITERI DI NON AMMISSIONE

1. Mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline con motivazione della non ammissione (art. 6 decreto 62, c. 2).

Nel valutare la non ammissione il Consiglio di Classe prende in considerazione i seguenti aspetti:

- Progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza
- Continuità dell'impegno nel lavoro a casa e a scuola
- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero
- Situazione particolare in cui si trova l'alunno:
  - situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento o di disabilità;
  - di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità.
- Possibilità di recupero effettivo delle carenze disciplinari

Qualora l'esito di questa analisi sia negativo si procede alla non ammissione sulla base dei seguenti criteri:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti che pregiudicano il percorso futuro e/o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza
2. Il C.D.C ritiene che la ripetenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe pregiudicando il suo percorso di apprendimento.

Nel caso di non ammissione il Consiglio di Classe deve :

1. dimostrare di aver attivato specifiche strategie per il recupero dei livelli di apprendimento (nota 1865 del 10 ottobre 2017). I recuperi dovranno esser riportati nel registro elettronico;
2. comunicare alle famiglie le criticità nei livelli di apprendimento eventualmente rilevate durante i Consigli di Classe di novembre, gennaio, marzo e maggio;
3. informare la famiglia nel caso in cui, nel mese di maggio, la situazione sia particolarmente compromessa. Il colloquio dovrà svolgersi in presenza del Coordinatore e di un altro collega e dovrà essere verbalizzato e sottoscritto da entrambe le parti.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Aver frequentato ¾ del monte ore personalizzato (art. 5 del decreto legislativo 62 /2017, c. 1)
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato previsto art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249 1998/ modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235)[1] "Statuto delle studentesse e degli studenti" che prevede l'allontanamento qualora lo studente abbia commesso:
   - atti di violenza grave
   - di aver procurato elevato allarme sociale
   - reiterato il procurato allarme sociale
3. Aver partecipato alle prove Invalsi[2]

Il consiglio di classe può decidere a maggioranza l'ammissione dell'alunno anche se il quadro complessivo rilevasse livelli di apprendimento non sufficienti (D.M. 741/17, art. 2, c.).

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti che pregiudicano il percorso futuro e/o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza
2. Il C.D.C ritiene che la ripetenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe pregiudicando il suo percorso di apprendimento.

Nella valutazione il Consiglio di Classe tiene conto di:

- Progressi significativi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza
- Continuità dell'impegno nel lavoro a casa e a scuola
- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero

---

[1] DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, Art. 4
"Art. 4, c.6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
Art. 4, c.9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Art. 4, c.9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato."

[2] D.lgs. n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017

Nel caso di non ammissione all'esame il Consiglio di Classe deve :

1. dimostrare di aver attivato specifiche strategie per il recupero dei livelli di apprendimento (nota 1865 del 10 ottobre 2017). I recuperi dovranno esser riportati nel registro elettronico;
2. comunicare alle famiglie le criticità nei livelli di apprendimento eventualmente rilevate durante i Consigli di Classe di novembre, gennaio, marzo e maggio;
3. informare la famiglia nel caso in cui, nel mese di maggio, la situazione sia particolarmente compromessa. Il colloquio dovrà svolgersi in presenza del Coordinatore e di un altro collega e dovrà essere verbalizzato e sottoscritto da entrambe le parti.

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DELLA LODE:

La Commissione in sede d'esame, su proposta della Sottocommissione con deliberazione assunta all'unanimità, attribuisce la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10 tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame, sia il percorso scolastico triennale.

L'attribuzione della lode tiene conto dei seguenti criteri:

1. percorso triennale dello studente (livello avanzato nell'acquisizione delle competenze civiche e sociali)
2. processo di apprendimento (livello avanzato nell'acquisizione delle competenze di imparare a imparare)
3. partecipazione attiva e proficua alle attività proposte nell'ampliamento dell'offerta formativa
4. encomiabile impegno nell' affrontare le prove di esame.